



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **13** del 25/02/2020

**ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE
"COSTA RIPAGNOLA".**

Relazione esplicativa e di accompagnamento allo Schema di Disegno di Legge rubricato "Istituzione del Parco naturale regionale Costa Ripagnola".

1. Premessa.

Il presente schema di disegno di legge è volto ad istituire il Parco naturale regionale in agro dei Comuni di Polignano a Mare e di Monopoli, così dando attuazione alle previsioni contenute nella legge regionale 24 luglio 1997, n. 97 e smi recante "*Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia*" che ha individuato tra le aree aventi preminente interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico l'area A7 denominata "*Fascia costiera del territorio di Polignano a valle della S.S. 16*".

La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e smi rubricata "*Legge quadro sulle aree protette*" radica la competenza delle Regioni alla istituzione dei Parchi: ed infatti l'articolo 2 comma 8 così testualmente recita: "*La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.*". Conformemente a quanto stabilito dalla citata L. n. 394/1991 e smi, con la l.r. n. 19/1997 e smi (nell'Elenco generale per provincia e schede identificative) la Regione ha pertanto individuato una serie di aree aventi particolare valore naturalistico, ambientale e paesaggistico: tra queste rientra quella innanzi menzionata, ovvero l'area A7 denominata "*Fascia costiera del territorio di Polignano a valle della S.S. 16*".

Tale schema di disegno di legge completa un complesso iter procedimentale (codificato dalla legge regionale) articolatosi in apposite sedute di Conferenza dei servizi indette ai sensi del combinato disposto della l.r. n. 19/1997 e smi e della L. n. 241/1990 e smi (art. 14), al fine di addivenire alla approvazione delle linee guida, del Documento di indirizzo di cui all'art. 22 comma 1 della L. n. 394/1991 e smi nonché della perimetrazione provvisoria unitamente alla individuazione degli obiettivi da perseguire.

2. Procedimento.

Come accennato al paragrafo che precede, il procedimento si è articolato in tre sedute di conferenza dei servizi svoltesi nelle date del 29 luglio, 25 settembre e 4 novembre 2019 ai cui verbali redatti si rinvia: tutta la relativa documentazione inerente a dette sedute (note di indizione, verbali, allegati a quest'ultimo, documentazione pervenuta anche dopo le citate sedute) è stata pubblicata sul sito www.paesaggiopuglia.it ai fini della libera visione, consultazione ed informazione.

La conferenza ha visto la partecipazione attiva delle Amministrazioni comunali di Polignano a Mare e di Monopoli, delle associazioni di categoria, di quelle ambientaliste nonché di alcuni privati che hanno proposto interventi e/o progetti nell'area di interesse e/o in aree adiacenti o limitrofe. Durante tutte le sedute svoltesi sono state raccolte le proposte e le istanze di tutti i portatori di interesse coinvolti nel procedimento culminato con l'adozione della determinazione dirigenziale n. 243 del 17 dicembre 2019 che, in esito alle sedute di CdS svoltesi, ha condotto alla approvazione dei succitati documenti, demandando invece alla proposta di legge l'approvazione della zonizzazione del territorio all'interno della perimetrazione. All'esito dell'ultima seduta di Conferenza dei servizi ha fatto seguito una ulteriore corrispondenza, in particolare, con il Comune di Polignano a Mare, anch'essa pubblicata e scaricabile dal succitato sito dedicato. A norma dell'art. 6, comma 3 della l.r. n. 19/1997, entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori della Conferenza dei servizi la Giunta regionale, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, adotta il disegno di legge d'istituzione delle aree naturali protette di cui all'articolo 5. L'art. 8, comma 1 della medesima l.r. stabilisce che, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 394/1991.

3. Finalità.

Le aree naturali regionali, così come definito dal comma 3 dell'art. 1 della L. n. 394/1991, rappresentano un importante laboratorio per la conservazione e l'implementazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici attraverso lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Conservazione e tutela vanno considerati all'interno delle aree protette insieme ad uno sviluppo controllato, che può essere legato ad attività sostenibili in ambito turistico (accoglienza e ristorazione), piccola imprenditoria artigianale, prodotti agricoli di qualità o con marchi distintivi. L'agricoltura e la selvicoltura rappresentano elementi portanti per la gestione di tali aree contribuendo in maniera

determinante al mantenimento di habitat naturali e del paesaggio rurale. Le aree naturali protette costituiscono a loro volta opportunità per il territorio.

Conformemente alla *ratio* sottesa sia alla legge nazionale che a quella regionale, la presente proposta è dunque finalizzata a garantire e promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nei territori dei Comuni di Monopoli e Polignano a Mare. In particolare nella porzione di territorio interessata sono documentate evidenze di "*segnalazione di opere di trasformazione ambientale naturale*" inerenti ad attività non previamente autorizzate o eseguite in difformità dai titoli abilitativi rilasciati, come si evince *per tabulas* dalla nota del Comune di Polignano a Mare prot. n. 45283 del 18 dicembre 2019, acquisita agli atti del procedimento. Anche da tali rappresentazioni è dunque discesa la necessità di intervenire normativamente apprestando la più idonea forma di tutela del territorio in parola, attraverso l'istituzione dell'area protetta regionale.

Il perimetro del Parco naturale si estende verso una porzione del Comune di Monopoli in un'area confinante con il Comune di Polignano a Mare, che presenta i medesimi valori naturalistici, ambientali e paesaggistici. L'area della costa di Polignano a Mare rappresenta uno degli ultimi tratti di costa rocciosa a falesie pressoché integri nel territorio della Città Metropolitana di Bari. Rispetto all'intera superficie del Parco, la porzione di territorio appartenente al Comune di Polignano a Mare corrisponde a due terzi del totale, quella appartenente al Comune di Monopoli ad un terzo.

Sotto il profilo dell'uso del suolo, come desumibile dalla carta tematica aggiornata al 2011, l'area è così caratterizzata:

- superfici coltivate 232, 59 ha, il 42% dell'intera area protetta
- superfici naturali 191,90 ha, il 35% dell'intera area protetta
- superfici antropizzate 124,26 ha, il 23% dell'intera area protetta

L'area è caratterizzata da rilevante valore paesaggistico e naturalistico, nonché da grande interesse dal punto di vista speleologico in quanto risultano presenti numerose e importanti grotte terrestri e marine sommerse e semisommerse ed emergenze geologiche. Il tratto di costa presenta alcuni significativi elementi del reticolo di lame, in particolare nella zona di Pozzo Vivo, Torre Incine, S. Vito e San Giovanni.

Dal punto di vista antropologico e culturale, in tale area si evidenzia la presenza di testimonianze di antropizzazione del territorio che mostrano la continuità di frequentazione in un arco temporale che va dal paleolitico ad oggi, con la presenza diffusa di elementi emergenti quali la divisione fondiaria, i muretti a secco, i trulli, i pozzi ed altri elementi tipici del paesaggio rurale. In relazione agli aspetti archeologici, si evidenzia che l'area in esame ricade in un comprensorio territoriale in cui sono noti rinvenimenti archeologici, sia terrestri sia subacquei, e segnalazioni relative ad insediamenti sparsi di natura antropica che hanno caratterizzato, senza soluzione di continuità, periodi diversi, compresi tra l'età preistorica e la tarda età medievale.

Con riferimento all'area oggetto di perimetrazione provvisoria la Delibera di Giunta Regionale n. 2442 del 21 dicembre 2018 recante "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*", riporta la presenza dei seguenti habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE:

- 1120*Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*)
- 1170 Scogliere (Coralligeno e Scogliera Corallina con biocostruzioni a scleractinie)
- 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium spp.* Endemici
- 2250* Dune costiere con ginepri (*Juniperus spp.*)
- 6220* Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

Sotto il profilo naturalistico e paesaggistico l'area è soggetta ai seguenti principali fattori di rischio:

- nuove urbanizzazioni;
- trasformazione delle residue aree a naturalità diffusa;
- infrastrutture a servizio delle strutture balneari sulle scogliere;

- perdita e/o danneggiamento del patrimonio archeologico ancora celato nel terreno e non immediatamente percettibile;
- parcheggi non regolamentati;
- fruizione non regolamentata del tratto di mare immediatamente prospiciente la costa;
- fruizione non regolamentata delle grotte sommerse;
- attività non regolamentate di ormeggio ed ancoraggio;
- attività non regolamentata di pesca sportiva.

Sulla scorta degli esiti del procedimento svoltosi (confluiti nei relativi verbali delle sedute di CdS celebratesi), nonché degli approfondimenti tecnici esperiti e della approvazione del relativo perimetro del Parco naturale regionale, tutti riversati nel Documento di indirizzo approvato con la determinazione dirigenziale n. 243 del 17 dicembre 2019, il territorio del Parco è stato suddiviso in Zone: segnatamente l'art. 3 del presente schema di disegno di legge prevede che *“Fino alla approvazione del Piano ... il Parco è suddiviso nelle seguenti zone:*

1. *zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;*
2. *zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata dalla presenza di nuclei abitati e/o produttivi;*
3. *zona 3 caratterizzata dalla presenza di centri edificati o di frazioni di centri edificati”.*

Le aree ricomprese all'interno della zona 1 sono state individuate fra gli ambiti territoriali a rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale: le stesse coincidono con le aree non antropizzate, con la presenza di boschi, di aree archeologiche, di habitat o di Zone Speciali di Conservazione (lo Scoglio dell'Eremita) e con gli ambiti che uniscono particolari aspetti di rilevanza naturalistica, paesaggistica e storica culturale con elementi antropici, in particolare attinenti all'attività economica primaria.

Le aree ricomprese nella zona 2 sono tutte quelle aree edificate che presentano nuclei abitati e/o produttivi.

Le aree ricomprese nella zona 3 sono tutte quelle aree che sono parte di centri edificati o di frazioni di centri edificati.

La graduazione della tutela apprestata nelle diverse Zone individuate (cfr. comma 6 dell'art. 8) è strettamente correlata alle caratteristiche del territorio considerato. Inoltre, come previsto dagli artt. 6 e 10 Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico – PAI, nelle porzioni di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall'asse del corso d'acqua del reticolo idrografico cartografato nella Carta Idrogeomorfologica, non inferiore a 150 metri, vige il divieto assoluto di edificabilità e non è consentito:

- l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente
- il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della legge 112/1998 e s.m.i.
- lo svolgimento delle attività di campeggio
- il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente
- lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché il deposito temporaneo dei rifiuti.

La deroga ai divieti codificati dal medesimo art. 8 rubricato *“Misure di salvaguardia”* è consentita solo nelle Zone 2 e 3.

D'altro canto anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di puntualizzare che, essendo i Parchi regionali aree protette per le quali vi è uno spiccato interesse alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei beni naturali e ambientali che vi insistono, anche al fine di favorirne l'uso culturale e ricreativo, gli interessi presi in considerazione dal Piano del Parco hanno dunque carattere settoriale ed investono particolarmente gli ambiti culturali ed ambientali, al punto che la giurisprudenza amministrativa (*ex multis* TAR Lombardia, n. 377/2013) ha affermato l'illegittimità di previsioni contenute in tale

strumento, funzionali al perseguimento di interessi esorbitanti rispetto a quelli ad esso specificamente attribuiti dalla legge. Tali limiti hanno rilievo anche in materia di rapporti fra Piano del Parco e strumenti urbanistici di competenza di amministrazioni infraregionali, quale ad esempio i PRG dei Comuni. In particolare, si deve ritenere che il contrasto fra le due tipologie di strumenti di pianificazione sussista solo quando le previsioni contenute nei PRG siano tali da compromettere gli interessi perseguiti con il Piano di Parco, situazione che si verifica allorché le prescrizioni dello strumento comunale siano più permissive rispetto a quelle contenute in quest'ultimo e consentano quindi la realizzazione, all'interno dell'area protetta, di interventi incompatibili con gli interessi ambientali e/o culturali dallo stesso tutelati.

In ragione del contributo offerto dal Comune di Polignano a Mare con nota prot. n. 39505 del 7 gennaio 2020 (assunta agli atti regionali) nonché in ragione delle successive interlocuzioni che ne sono seguite tra i rappresentanti della Regione e quelli dell'Amministrazione comunale e, segnatamente in riferimento alle proposte normative inerenti alle misure di salvaguardia, al regime autorizzativo nonché alla norma transitoria, è opportuno puntualizzare quanto segue in ordine alla definitiva versione dello schema di disegno di legge oggetto del presente atto.

In particolare si è ritenuto di poter accogliere la richiesta del Comune di cui all'art. 2 co. 2 relativo alla partecipazione al Consorzio da parte dei Comuni (come sopra già accennato), prevedendo che la stessa sia proporzionale alle quote di territorio comprese nel perimetro del Parco e che, in ragione della estensione del territorio comunale, può essere calcolata in circa due terzi per il Comune di Polignano a Mare e circa un terzo per il Comune di Monopoli.

In relazione agli interventi contemplati dall'art. 9 (ovvero a quelli consentiti fino alla approvazione del Piano per il Parco) si è parimenti accolta la proposizione del Comune volta a consentire *"sull'intero territorio del parco la realizzazione di strutture così come disciplinate dall'art. 45, comma 3, lett. b3 delle NTA del PPTR funzionali a garantire l'accesso al mare"*, al fine di non interdire completamente l'accesso ad una delle risorse turisticamente maggiormente fruibili sul territorio della litoranea di Polignano a Mare.

In ordine poi alle Misure di salvaguardia, l'attuale declinazione del co. 6 dell'art. 8 è finalizzata a preservare i valori ambientali, paesaggistici e naturalistici riconosciuti, in ottemperanza alle finalità istitutive dell'area regionale protetta declinate all'art. 1, comma 3. Diversamente opinando, ovvero consentendo di derogare ai divieti rivenienti dalla normativa nazionale (Legge Quadro n. 394/1991), verrebbe snaturata la *ratio* sottesa alla stessa istituzione del Parco. D'altronde differenti disposizioni farebbero prevalere le previsioni urbanistiche comunali rispetto a quelle recate dal Piano del Parco, parimenti in contrasto con la dicitura dell'art. 12 comma 7 che così testualmente recita: *"Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione."*

In virtù poi della vocazione prettamente turistica delle aree oggetto di perimetrazione si è deciso di prevedere la possibilità di concedere deroghe ai divieti solo per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive dell'area protetta e ferme restando le tutele previste dalla disciplina vigente in materia di paesaggio e beni culturali.

Quanto all'art. 14 comma 1 (riferito alla individuazione del soggetto cui affidare la rappresentanza dell'Ente di gestione del Parco), non si è ritenuto di accogliere la proposta di limitare la facoltà di scelta alla sola Amministrazione Comunale di Polignano a Mare in quanto tale opzione avrebbe di fatto pretermesso e compresso pari facoltà spettanti alla Regione ed agli altri Enti locali interessati.

4. Articolazione dello schema di disegno di legge.

Il presente schema di disegno di legge è suddiviso in sedici articoli: Articolo 1 - Oggetto, classificazione e finalità, Articolo 2 - Ente di gestione, Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria, Articolo 4 - Piano per il Parco, Articolo 5- Iter procedimentale del Piano per il Parco, Articolo 6 - Regolamento del Parco, Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale, Articolo 8 - Misure di salvaguardia, Articolo 9 - Regime autorizzativo, Articolo 10- Nulla osta e pareri, Articolo 11 – Indennizzi, Articolo 12 -Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi, Articolo 13 – Sanzioni, Articolo 14 - Norma transitoria, Articolo 15 - Norma finanziaria, Articolo 16- Norma di rinvio, oltre due allegati (Allegato A e Allegato B).

In particolare, l'**Allegato A** contiene l'elenco dei *files* vettoriali, identificati univocamente mediante una stringa di 32 caratteri esadecimale (impronta MD5), ottenuta applicando l'algoritmo di *hash* crittografico MD5 secondo lo standard RCF 1321.

L'**Allegato B** contiene la rappresentazione cartografica del territorio del Parco.


L'**Allegato C**, infine, rappresenta il reticolo idrografico cartografato nella Carta Idrogeomorfologica, individuando anche le porzioni di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall'asse del corso d'acqua del reticolo stesso, non inferiore a 150 metri, nel quale vige il divieto assoluto di edificabilità e non sono consentite le attività sopra elencate.

La copertura finanziaria delle spese rivenienti dal presente schema di disegno di legge è assicurata dalla assegnazione, in termini di competenza e cassa, di Euro cinquanta mila (50.000,00) sul Capitolo 581011 "Spese per la costituzione di aree naturali protette. (l.r. 19/97)" alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi al 2020, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del Bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).


Il Direttore del Dipartimento

Ing. Barbara Valenzano




L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

Prof. Alfonsina Picchio



Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)



Hanno collaborato:

1. ing. Barbara Loconsole, Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
2. ing. Caterina Dibitonto, Dirigente *ad interim* del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
3. dott.ssa. Giorgia Barbieri, funzionario Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
4. arch. Enrico Grifoni, funzionario Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
5. dott.ssa Valentina Rubini, funzionario Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
6. dott.ssa Concetta Sgarra, funzionario Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità

Schema di Disegno di Legge
ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE "COSTA RIPAGNOLA"

Articolo 1

Oggetto, classificazione e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni (Legge quadro sulle aree protette) e dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita l'area naturale protetta denominata "Costa Ripagnola" classificata Parco naturale regionale (Parco), secondo la lett. a) comma 1 dell'articolo 2 della l.r. n. 19/1997 e smi.
2. Il Parco si estende nei territori dei Comuni di Polignano a Mare e di Monopoli su una superficie individuata dai file vettoriali georeferenziati elencati nell'Allegato A della presente legge che ne costituisce parte integrante, la cui rappresentazione cartografica è contenuta nell'Allegato B della presente legge, anch'esso parte integrante.
3. Il Parco è istituito al fine di:
 - a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche avuto riguardo a quelle tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla Direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi ed i processi naturali;
 - b) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici;
 - c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
 - d) recuperare la funzionalità del sistema idrografico attraverso la ricostituzione delle lame ad esso connesse;
 - e) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici e panoramici, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali ed architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, i manufatti ed i sistemi insediativi rurali;
 - f) promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili;
 - g) promuovere la fruizione sostenibile ed integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici;
 - h) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente, alle risorse naturali ed a quelle del patrimonio storico, archeologico ed architettonico, che contribuisca ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del territorio;
 - i) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservino la possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescano la qualità della vita delle popolazioni presenti;
 - j) riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti.

Articolo 2

Ente di gestione

1. La gestione del Parco è affidata agli enti locali territorialmente interessati che operano tramite un Consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Il Comune di Polignano a Mare ed il Comune di Monopoli partecipano al Consorzio proporzionalmente alle quote di territorio compreso nel perimetro del Parco.
3. Gli enti locali territorialmente interessati procedono secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del d.lgs. n. 267/2001 e smi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con propria Deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell'ente rimasto inerte. Il compenso ed il

rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico dell'ente inadempiente. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto dell'incarico.

4. Sono organi dell'Ente di gestione del Parco quelli indicati all'art. 9 della l.r. n. 19/1997.
5. Gli Enti locali territorialmente interessati procedono conformemente agli atti di indirizzo regionali.

Art. 3

Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, il Parco è suddiviso nelle seguenti zone:

1. zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;
2. zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata dalla presenza di nuclei abitati e/o produttivi;
3. zona 3 caratterizzata dalla presenza di centri edificati o di frazioni di centri edificati.

Articolo 4

Piano per il Parco

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali ed antropologici affidata all'Ente di gestione del Parco è perseguita attraverso il Piano per il Parco (Piano) predisposto ed adottato dall'Ente di gestione stesso ed approvato secondo quanto stabilito dai commi 3 e seguenti dell'articolo 20 della l.r. n. 19/1997.
2. Il Piano disciplina i contenuti di cui al comma 1 dell'articolo 12 della L. 394/1991 e s.m.i. e suddivide il territorio del Parco in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della medesima legge.
3. Ai sensi dell'art. 12 comma 7 della L. n. 394/1991 e s.m.i., il Piano sostituisce i piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello ed ogni altro strumento di pianificazione del territorio. Il Piano è conforme alle previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 [Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)], nonché a quelle del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera n. 39 del 30 novembre 2005 sia con riferimento alle aree a pericolosità idraulica sia con riferimento al reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica.
4. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali alle previsioni del Piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del medesimo, decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida rivolta al Comune inadempiente, nomina con propria Deliberazione un commissario *ad acta* che provvede in luogo del Comune rimasto inerte. Il compenso ed il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del Comune inadempiente. Il commissario *ad acta* è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto dell'incarico.
5. Il Piano individua le aree contigue del Parco naturale aventi la finalità di assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, nelle quali la Regione, d'intesa con l'Ente di gestione del Parco e con gli enti locali interessati, stabilisce le misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive, per la tutela dell'ambiente e la prevenzione del rischio idraulico. Nelle aree contigue rientrano anche le porzioni di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall'asse del corso d'acqua del reticolo idrografico cartografato nella Carta Idrogeomorfologica, non inferiore a 150 metri e le aree di particolare valore botanico-vegetazionale.
6. Il Piano prevede interventi che riguardano:
 - a) riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
 - a) rinaturalizzazione, riconversione ed aumento della superficie occupata dalle formazioni vegetali naturali;
 - b) diversificazione degli habitat attualmente presenti, con ripristino delle aree incolte e a pascolo;
 - c) rinaturalizzazione delle lame, anche con funzione di corridoi ecologici e difesa idrogeologica;
 - d) messa in sicurezza delle grotte costiere, delle lame e delle cavità carsiche;
 - e) monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici presenti;
 - f) recupero e conservazione e fruizione compatibile dei beni storici e architettonici diffusi;

- g) creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi ad uso delle scuole e dei cittadini;
- h) valorizzazione delle aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-sostenibile;
- i) coinvolgimento degli operatori nei vari settori economici e produttivi, per fornire la propria collaborazione nella tutela degli ecosistemi, nel miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici e nella realizzazione di interventi di protezione e valorizzazione del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e/o convenzioni;
- j) implementazione di progetti di recupero, conservazione e fruizione compatibile dei beni archeologici diffusi nel territorio;
- k) introduzione della previsione di ricorrere alle procedure dell'archeologia preventiva (art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni) come misure di mitigazione dei possibili impatti sui beni archeologici;
- l) creazione di percorsi archeologici - naturalistici a scopo didattico e turistico.

Articolo 5

Iter procedimentale del Piano per il Parco

1. L'Ente di gestione dell'area protetta:
 - a) predisporre ed adotta il Piano in conformità all'art. 20 (Piano per il Parco) della l.r. n. 19/1997 e smi nonché a quanto stabilito dalla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica);
 - b) deposita il Piano adottato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi e pubblica sul BURP l'avviso di deposito del Piano. Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prendere visione del Piano, estrarne copia e presentare osservazioni scritte;
 - c) a seguito del decorso del termine contemplato dalla lettera b), formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette il Piano, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, alla struttura regionale competente in materia di aree protette.
2. L'articolazione regionale a ciò preposta:
 - a) predisporre l'istruttoria propedeutica all'approvazione del Piano e, a tal fine, può convocare appositi incontri con le strutture regionali interessate e con rappresentanti di enti ed associazioni competenti;
 - b) trasmette la relazione istruttoria all'Ente di gestione che, entro il termine di trenta giorni, conforma il Piano alla stessa apportando tutte le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette ai fini della approvazione;
 - c) trasmette il Piano alla Giunta regionale ai fini della presa d'atto, a seguito della quale viene poi trasmesso alla Commissione consiliare competente.
3. Antecedentemente alla approvazione definitiva viene acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare.
4. Al Piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi precedenti. Il Piano è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 6

Regolamento del Parco

La disciplina dell'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco è definita nel Regolamento del Parco che disciplina i contenuti dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 15 della L. 394/1991 e smi.

Articolo 7

Piano pluriennale economico - sociale

1. Il Piano pluriennale economico - sociale promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del Parco e nei territori adiacenti.
2. Il citato Piano è predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della L. n. 394/1991 e smi e deliberato dalla Comunità del Parco, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione nonché con il contributo degli enti locali interessati, secondo l'iter di cui all'articolo 5.
3. Il Piano ha durata quadriennale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

Articolo 8
Misure di salvaguardia

1. Dalla data di pubblicazione del disegno di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sull'intero territorio del Parco sono vietati:
 - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio e previa autorizzazione del Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente di gestione del Parco;
 - b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Parco;
 - c) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque;
 - d) l'introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono alterare l'equilibrio naturale;
 - e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche;
 - f) l'asportazione di minerali e materiale di interesse geologico, paleontologico ed archeologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dal Parco;
 - g) la realizzazione di opere ed interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici ed il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità previste nell'articolo 1;
 - h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei nuclei abitati, non autorizzate dall'Ente Parco;
 - i) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - j) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata;
 - k) l'uso di fuochi all'aperto;
 - l) il sorvolo del territorio del Parco da parte di velivoli non autorizzati dall'Ente, salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica o sulla disciplina del volo e per operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico;
 - m) l'esercizio dell'attività venatoria;
 - n) l'attività di campeggio libero e sosta dei camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo;
 - o) l'installazione o l'utilizzo di impianti di illuminazione ad alta potenza nelle aree a vegetazione naturale;
 - p) la realizzazione di opere ed interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - q) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali.
2. In aggiunta ai divieti di cui al comma 1, nella porzione marina del Parco è altresì vietato:
 - a) nell'ambito della pesca sportiva, l'utilizzo di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate;
 - b) la pesca a strascico nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario, anche se ricadenti a profondità superiori a 50 metri;
 - c) lo scavo di trincee per l'interramento di cavi e condotte sottomarine nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
 - d) per i mezzi nautici a motore e per i natanti da diporto a motore, il superamento del limite di velocità di 6,5 nodi; tale limite non si applica ai mezzi in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché alle imbarcazioni della Pubblica Amministrazione preposte allo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - e) l'ancoraggio e la costruzione di campi ormeggio nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
 - f) le trivellazioni per la ricerca di idrocarburi;
 - g) i parchi eolici off-shore.
3. Non sono altresì ammissibili le seguenti attività:

- a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti urbani o industriali per la depurazione delle acque reflue. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
 - b) la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili";
 - c) l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.
4. Nelle porzioni di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall'asse del corso d'acqua del reticolo idrografico cartografato nella Carta Idrogeomorfologica, non inferiore a 150 metri, vige il divieto assoluto di edificabilità, e, comunque, non è consentito:
- a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
 - b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della legge 112/1998 e s.m.i.;
 - c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché il deposito temporaneo dei rifiuti.
5. Fino all'approvazione del Piano sull'intero territorio del Parco è vietato:
- a) realizzare nuove costruzioni;
 - b) realizzare qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento delle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione;
 - c) realizzare nuove strade ed ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività agricole-forestali e pastorali.
6. Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e di quelle contenute nel PPTR e, fino all'approvazione del Piano del Parco, l'Ente di gestione, ove istituito ed operante, oppure il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi del successivo articolo 14, d'intesa con la struttura regionale di cui all'art. 23 della l.r. n. 19/1997 e s.m.i., limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all'articolo 3, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 5, per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa ed il Direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, l'Ente di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui all'art. 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero avvalendosi del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari Carabinieri o del Nucleo Operativo Ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Articolo 9

Regime autorizzativo

1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all'approvazione del Piano, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 6, sono consentiti:

- a) le pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l'individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
 - b) la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici in attualità di coltivazione, nonché le normali attività agricole connesse;
 - c) la realizzazione degli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e previa autorizzazione della struttura regionale competente;
 - d) la sostituzione delle colture arboree realizzata esclusivamente secondo l'impianto a buche, senza scasso e con aratura di profondità non superiore a 30 cm;
 - e) sull'intero territorio del Parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR n. 380/2001 e smi;
 - f) limitatamente alla zona 3 di cui all'art. 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001 e smi;
 - g) limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile;
 - h) limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
 - i) sull'intero territorio del Parco, la realizzazione di strutture così come disciplinate dall'art. 45, comma 3, lett. b3, delle NTA del PPTR funzionali a garantire l'accesso al mare.
2. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive. Nelle aree esterne ai centri edificati dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

Articolo 10

Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione che verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni del Piano e del regolamento.
2. Fino all'approvazione del Piano e del regolamento, il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco è subordinato al parere preventivo ed obbligatorio dell'Ente di gestione che verifica la coerenza dell'intervento con le finalità istitutive del Parco nonché la conformità dell'intervento alle disposizioni della presente legge.

Articolo 11

Indennizzi

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 394/1991 e smi l'Ente di gestione del Parco è tenuto ad indennizzare i danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico ed alle colture.

Articolo 12

Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi

1. La vigilanza sulla gestione del Parco è esercitata dalla Giunta Regionale attraverso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e di vigilanza ambientale, nonché dall'Ente di gestione nelle forme individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 e smi.
2. In caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. a) il Presidente della Giunta regionale, previa diffida all'Ente di gestione, con propria Deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in sua sostituzione. Il compenso ed il rimborso delle spese per l'espletamento

dell'incarico sono posti a carico del medesimo Ente di gestione. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto dell'incarico.

3. A seguito di segnalazioni delle competenti strutture regionali e previa deliberazione di Giunta regionale, il Presidente della Giunta, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari alle normative vigenti ovvero nel caso di persistente inattività tale da compromettere le finalità di tutela dell'area protetta, con proprio decreto provvede allo scioglimento degli organi dell'Ente di gestione ed esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario Straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del Parco.

Art. 13

Sanzioni

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla Legge n. 394/1991 e smi, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - b) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - c) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10 mila.
 - d) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. d) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - e) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. e) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 per ogni metro cubo di materiale estratto e per ogni metro cubo di rifiuto conferito, fino ad un massimo di euro 3.000,00.
 - f) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - g) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. g) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10 mila.
 - h) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. h) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - i) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. i) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - j) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. j) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - k) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. k) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - l) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. l) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - m) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. m) dell'art. 8 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
 - n) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. n) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00.
 - o) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. o) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - p) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. p) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 4 della l.r. n. 19/1997 e smi.
 - q) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. q) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - r) La violazione dei divieti di cui al comma 2 dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00.
 - s) La violazione dei divieti di cui al comma 3 dell'art. 8 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica e paesaggistica.

- t) La violazione delle limitazioni e dei divieti previsti in materia di tagli boschivi dalla normativa regionale vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa previste dall'art. 25, comma 6 della l.r. n. 19/1997 e smi.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 3. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'ente stesso per la gestione del Parco. Nelle more della sua costituzione, tali somme sono introitate dalla Regione.
La violazione dei divieti richiamati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), n), o), p) del comma 1 nonché dei divieti richiamati alle lettere c), e), f), g) comporta anche la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali, conformemente alle prescrizioni impartite dell'Ente di gestione.

Art. 14

Norma transitoria

1. Sino alla costituzione dell'Ente di gestione del Parco nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza dell'area protetta sono affidate ad un Commissario individuato congiuntamente dal Comune di Polignano a Mare e dalla Regione Puglia, d'intesa con gli altri enti locali territorialmente interessati. Il Commissario è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e la durata dell'incarico non può comunque essere superiore a dodici mesi.
2. Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque, inclusa la realizzazione dei relativi scarichi.
3. Non soggiacciono altresì alle disposizioni della presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, hanno già conseguito tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed applicabili alla fattispecie.

Articolo 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, di euro cinquanta mila sul Capitolo 581011 "Spese per la costituzione di aree naturali protette. (l.r. 19/1997 e smi)", alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri di cui sopra si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del Bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della l.r. n. 19/1997 e smi.
2. Dalla data di pubblicazione del presente disegno di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino all'entrata in vigore della Legge, sull'intero territorio del Parco vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 comma 1 della l.r. n. 19/1997 e smi e di cui all'articolo 6 comma 3 della L. n. 394/1991 e smi.

Allegato A

La superficie del Parco Naturale Regionale "Costa Ripagnola da Polignano a Mare a Monopoli", come suddivisa nelle zone 1, 2 e 3 per la parte terrestre ed in un'unica zona per la parte marina, per la quale sono indicati i punti a mare quali vertici del poligono che la perimetra, è individuata dai *file* vettoriali in formato *shapefile* elencati nella tabella seguente.

A ciascun *file* è associata una stringa di 32 caratteri esadecimale (impronta MD5) ottenuta applicando allo stesso l'algoritmo di *hash* crittografico MD5 secondo lo standard RCF 1321. L'impronta MD5 è idonea ad identificare univocamente ciascuna copia dei suddetti file.

I file vettoriali qui identificati saranno pubblicati sul sito web della Regione Puglia www.paesaggiopuglia.it.

Nome file	Impronta MD5
Zona 1 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shp	8bd03b6981bd4f205db77653ec03e5a2
Zona 1 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shx	5b08ee384580ddaace0f362dbea7df26
Zona 1 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.dbf	87fecc90e549910f157ad8b8bb7e3900
Zona 1 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
Zona 2 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shp	85889e07ae6558cd5469ba53398d6e5e
Zona 2 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shx	e2a254580d60850fbda8f25d7d3a84cc
Zona 2 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.dbf	f5f202a314d2e2aedd27a34c2b2ba124
Zona 2 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
Zona 3 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shp	8e57f7c2e8ea291cce11f60442f01f7c
Zona 3 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shx	4a88f4e3f4c1ba0d91f0ab5153e4c8ed
Zona 3 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.dbf	b180be3a3d0ba767684006178b3ad43b
Zona 3 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
Parte marina PNR Costa Ripagnola.shp	6c11e59d681392336321114fe39e719c
Parte marina PNR Costa Ripagnola.shx	0dfaeba9907ca4fffd9aa36a4efea034
Parte marina PNR Costa Ripagnola.dbf	e3427ace82001359f0bfe30f3966b1f5
Parte marina PNR Costa Ripagnola.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare.shp	afcf7e03c618dfe8928c930cf39edacd
Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare.shx	14c8fd84e741bd7b78f3a77afe0848ad
Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare.cpg	ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d
Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare.dbf	8baa608ecc37a1ac980084769ecb4ade
Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25





Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità

*Parco Naturale Regionale
"Costa Ripagnola"*

Legenda

- Zona 1 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020
- Zona 2 PNR Polignano a Mare_Monopoli
- Zona 3 PNR Polignano a Mare_Monopoli
- Parte marina PNR Costa Ripagnola
- Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare
- 150m_Retcolo PNR Costa Ripagnola_24febbraio2020
- Retcolo PNR Costa Ripagnola_24febbraio2020
- Confini comunali

Base Cartografica IGM 1:25.000
Scala di rappresentazione



24 febbraio 2020